

La Compagnie valdôtaine des eaux, la plus importante et performante entreprise valdôtaine, est le résultat et constitue, aujourd'hui, l'aboutissement d'un long parcours, d'une longue histoire toute valdôtaine – l'histoire de ses eaux - qui, au cours des siècles a marqué le Pays d'Aoste.

Elle est, à cet égard, un symbole.

Par conséquent, au moment même où des décisions importantes concernant le futur de CVA doivent impérieusement être prises, elles ont des implications et une signification la dépassant pour s'inscrire dans la liste des choix les plus marquants de l'histoire de la communauté valdôtaine tout entière.

Il s'avère, partant, indispensable de bien en saisir les enjeux et les retombées.

Et, pour ce faire il est, tout autant nécessaire de bien connaître le dossier sous toutes ses facettes, y compris son évolution au cours des siècles. Et ce, tout en sachant que celui qui ignore l'histoire, non seulement n'a pas de passé, mais il n'a pas non plus de futur. C'est en effet en tirant des leçons du passé que nous pouvons mieux concrétiser le présent et penser au futur.

Il mio compito è, pertanto, quello di illustrare, in modo sintetico, il percorso storico-giuridico della questione delle acque ed illustrare, in tale contesto, gli scenari possibili in cui, in prospettiva, collocare la CVA.

E ciò, con una finalità informativa-formativa, per dare a tutti la possibilità di approfondire l'argomento e di disporre dei necessari elementi di conoscenza e di giudizio. Elementi utili, oltreché sul piano personale, anche per meglio consentire al sindacato, al SAVT, di prendere, in merito, una decisione ponderata.

Senza, nella mia veste odierna, una presa di posizione precisa. E ciò, pur esprimendo peraltro, quali elementi di preoccupazione, di stimolo e di sollecitazione, delle considerazioni, dei timori e delle opinioni personali.

Le acque sono la principale risorsa naturale della Valle d'Aosta nonché un elemento imprescindibile e per l'insediamento umano in un ambiente alpino e per il suo mantenimento. I problemi connessi al loro utilizzo sono stati determinanti nella storia della Valle d'Aosta, costituendo il patrimonio idrico una risorsa essenziale e strategica per il suo sviluppo economico e sociale.

Strabone, storico e geografo romano, contemporaneo degli eventi, narra che i "Salassi utilizzavano, per le loro terre e miniere d'oro, le acque della Valle, sottraendole in tal modo ai latifondi della sottostante pianura. Ciò causava frequenti litigi e anche guerriglie sanguinose. Tale fu il pretesto invocato dai Romani per ingerirsi nel territorio dei Salassi".

Versione senza dubbio incompleta rispetto alle ragioni della conquista romana, ma che evidenzia come la "questione delle acque" avesse comunque un rilievo già in tale epoca e che mette in risalto aspetti economici ed interessi della pianura che ritroveremo nuovamente nel periodo 1943-1948, periodo cruciale per la natura e la configurazione della nostra autonomia.

Nel Medio Evo, i diritti di utilizzo delle acque erano di competenza, erano riservati all'Imperatore facendo parte dello "iura regalis". Tali diritti, nella pratica, erano delegati, attribuiti, ai signori locali, che li esercitavano in virtù dell'investitura feudale concessa dal Sovrano. Gli stessi diritti, di natura fiscale, erano poi concessi alle comunità locali ed ai privati contro il pagamento di un corrispettivo chiamato "reconnaissance".

Ed è grazie a queste concessioni ed alle forme di gestione comunitaria, tipiche della concezione organicistica del mondo medioevale, in cui il soggetto titolare della cosa pubblica non aveva natura individuale, bensì collettiva, che

sono state realizzate opere imponenti, una vera e propria rete di Rus attraverso la Valle. (Rus Courthod, Champapon, Baudin, Prévôt, Pompillard, Chavacour, Ru de By, Ru Neuf, Ru Bourgeois.)

Nel XVIII° secolo, nel passaggio dal sistema feudale al sistema moderno, lo Stato sabauda, con l'editto del 19 dicembre 1771, abolisce "les charges" di natura feudale prevedendone la riscattabilità. A tal fine, le autorità comunali valdostane si rendono acquirenti del demanio idrico e forestale della Valle d'Aosta, anticipando a beneficio dei signori feudali e della tesoreria reale le somme che i privati non erano in grado di pagare. I Comuni valdostani corrispondono così, a prezzo d'oro, la somma di circa 780.000 lire e la "Royale délégation" stipulò i conseguenti atti liberatori (affranchissements), atti regolarmente depositati alla Corte dei Conti degli Stati sabaudi.

Bene non più facente parte del demanio dello Stato, le acque valdostane non avrebbero pertanto dovuto essere inserite negli elenchi redatti ai sensi della legge Bonomi del 1915, avente per oggetto la demanializzazione di tutte le acque per le quali non si potessero far valere diritti di proprietà e di utenza basati su titoli legittimi. Invece, con l'estensione della demanializzazione anche alle risorse idriche della Valle d'Aosta, lo Stato non solo si riconobbe un'autorità regolativa, ma, con un atto espropriativo, si attribuì un diritto di proprietà.

Il contenzioso che ne seguì – lungo pesante e diffuso – avrebbe dovuto essere definito dal Tribunale delle Acque, quando il regime fascista, dopo aver tentato invano e a più riprese transazioni derisorie per i Comuni, impone ai podestà il recesso dalla vertenza giudiziaria. E siccome la maggior parte dei podestà si rifiutò di aderire, nel 1943, li sostituisce con commissari delegati appositamente a firmare una transazione illegittima giuridicamente e rovinosa per i Comuni in quanto comportava la rinuncia alla proprietà delle acque a favore dello Stato.

Naturale, quindi, che, alla caduta del regime fascista, unanime sia stata la richiesta, da parte dei valdostani, del riconoscimento della proprietà delle acque pubbliche, quale "vero e proprio diritto", stante la nullità della cosiddetta "transazione fascista". Tale richiesta ha avuto un ruolo centrale nelle motivazioni che hanno condotto alla conquista dell'autonomia e trova riscontro nei vari progetti e proposte di riconoscimento dell'autonomia della Valle d'Aosta.

Federico Chabod prevede che le acque siano, per legge, dichiarate proprietà della Regione. Monseigneur Stévenin que "sont reconnues propriété de la Région toutes les eaux publiques et les richesses du sous-sol de la Vallée". Il C.L.N. stesso, per far fronte alle tendenze annessionistiche, promette e riconosce la proprietà pubblica regionale delle acque.

Dopo la liberazione, esauritasi la spinta separatista con il rifiuto di plebiscito, nel corso delle trattative per l'ottenimento dello statuto di autonomia, tali rivendicazioni incontrano però forti resistenze, in particolare per l'opposizione, ancora una volta, anche se in forme diverse rispetto al passato, dei grandi gruppi industriali della sottostante pianura.

I provvedimenti approvati, lungi dal riconoscere tale diritto, non consentono, quindi, alla comunità valdostana di essere partecipe delle decisioni e dei benefici correlati, usufruendo la stessa, di fatto, unicamente di briciole sotto forma di sovra-canoni.

Il d.l.lgt 7 settembre 1945, n. 546 attribuisce, infatti, alla Valle d'Aosta, non a titolo originario quale demanio idrico, ma, a titolo derivato in forma di concessione novanta novennale, gratuita e rinnovabile, le acque pubbliche che, peraltro, non avessero già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. E ciò, a patto che l'utilizzazione delle acque sub concesse avvenisse nel territorio dello Stato italiano e secondo un piano generale concordato tra Ministero competente e Valle d'Aosta.

Anche il progetto di Statuto approvato dal Consiglio Valle nel 1947 stabilisce espressamente che tutte le acque pubbliche rientrano nel demanio regionale.

In sede di Assemblea Costituente, la proposta della Commissione Parlamentare di attribuzione della competenza alla Regione per le Acque pubbliche e l'Energia Elettrica fu respinta con 180 voti contrari e 178 favorevoli. Né miglior fortuna ebbe la proposta di inserimento nello Statuto di una norma che stabilisse che "I beni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato a norma degli art. 822 e seguenti del codice civile, esistenti nella regione, sono assegnati a questa, ad eccezione di quelli che interessano la difesa dello Stato e servizi di carattere nazionale".

E così lo Statuto di Autonomia, mentre, quale elemento di novità, trasferisce al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile, cassa definitivamente il diritto alla proprietà per le acque ad uso idroelettrico, riprendendo, sostanzialmente, la norme del 1945. E cioè, la concessione gratuita e rinnovabile per novantanove anni, ad eccezione delle acque che alla data del 7 settembre 1945 avessero già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. Tale concessione, peraltro, era subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intendesse far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Questa riserva avrà un peso fondamentale e si dimostrerà foriera di interpretazioni e di decisioni contrarie al diritto della Regione, in modo particolare, nel corso degli anni 60, con la creazione dell'Enel.

Se, infatti, al momento dell'approvazione dello Statuto, il settore elettrico era ancora dominato dalla grande industria privata, lo scenario cambia radicalmente all'inizio degli anni sessanta quando, a livello italiano, le forze della sinistra conseguono l'obiettivo, da esse perseguito fin dal primo dopoguerra, di pervenire alla gestione pubblica del settore energetico. Gestione pubblica che in Valle d'Aosta viene intesa come gestione regionale.

Nulla di più sbagliato, poiché la legge istitutiva dell'Enel, vanificando quanto attribuito dallo Statuto, stabilisce il monopolio dell'Enel per quanto riguarda la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la trasformazione e la vendita dell'energia elettrica.

Le Regione, analogamente al Trentino-Sud Tirolo, presenta ricorso alla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell'intervento statale. Il ricorso viene respinto invocando il rispetto degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, di cui all'art. 2 dello Statuto, e con riferimento alla riserva di cui prima, relativa all'intenzione dello Stato di fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

A partire dal 1992, la trasformazione dell'Enel in Spa e, di conseguenza, la sua sostanziale privatizzazione, ha però aperto nuovi scenari.

Innanzitutto, sul piano giuridico, potendo ipotizzare il venir meno di quei requisiti che avevano giustificato, nel 1964, la pronuncia della Corte Costituzionale in danno della Regione. E poi, nelle more della definizione della questione della proprietà, le opportunità e l'occasione offerte dal decreto Bersani del 1999, che dava applicazione in Italia alla direttiva europea in materia di liberalizzazione dell'attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Nel 2000, i vertici dell'Enel vengono ad Aosta a presentare la strategia e la nuova struttura organizzativa della società. In tale contesto, in attuazione delle linee guida fissate dal piano energetico regionale, si stipula quindi un'intesa per la cessione del ramo d'azienda Enel in Valle d'Aosta. Ramo d'azienda confluito successivamente nella Compagnia valdostana delle acque, società costituita nel 1995 a seguito dell'acquisizione da parte della Regione, nell'ambito dell'operazione "Cogne", delle tre centrali idroelettriche di proprietà dell'Ilva.

Il costo dell'operazione – è la seconda volta che paghiamo per poter utilizzare le nostre acque - è stato di 378 milioni di Euro per acquisire il 100% del settore della produzione (le centrali + gli immobili) e di 18 milioni di euro per il 49% della Deval operante nel settore della distribuzione. Per finanziare l'operazione, nel maggio del 2001, a Londra sono stati emessi sul mercato internazionale dei bond, ovvero un prestito obbligazionario per oltre 500 milioni di Euro. Le richieste di sottoscrizione sono state in misura doppia rispetto al valore di emissione con un business plan che prevedeva un rientro dell'investimento nell'arco di 10 anni. La bontà dell'operazione, a dire il vero apprezzata più all'esterno della Valle che non al suo interno – ricordiamo le critiche e lo scetticismo allora espressi – è stata attestata dal rientro dell'investimento già dopo i primi 5 anni e dalle numerose richieste, pervenute dall'Italia e dall'estero, di partenariato o di acquisto per un valore almeno il doppio del prezzo corrisposto.

Diversi e rilevanti sono stati i significati e gli obiettivi sottesi all'accordo concluso con Enel.

Innanzitutto, il ristabilimento di un rapporto diretto tra la nostra comunità ed una risorsa fondamentale per il suo territorio con il mantenimento della piena disponibilità, in mano pubblica, delle sue acque, compresa l'utilizzazione a fini idroelettrici.

In seguito, il conseguimento dell'autonomia energetica della Regione unitamente ad una fonte importante di risorse finanziarie, risorse proprie che, unitamente ad altri progetti – polo creditizio valdostano, costituzione dei fondi pensione integrativi, sviluppo sostenibile del nostro territorio – consentissero, alla luce del federalismo fiscale, di garantire e rafforzare la nostra autonomia statutaria. Progetti che traevano spunto, in primis, dalla consapevolezza che il trasferimento compensativo della soppressione dell'Iva da importazione, trasferimento attribuito alla Regione per alleviare l'impatto derivante dall'entrata in vigore del mercato unico europeo e negoziato nel 1993 con il governo Ciampi, potesse avere - così come poi avvenuto – natura transitoria e che, di conseguenza si dovessero incrementare le risorse proprie del bilancio regionale.

Un utilizzo diretto della risorsa energetica rappresenta, poi, anche un fattore importante per accrescere la competitività delle aziende esistenti, per attrarre ed incentivare nuovi insediamenti produttivi e per alleviare alle famiglie l'onere della bolletta elettrica.

Inoltre, in considerazione dell'unitarietà del bacino idrografico della Valle d'Aosta e della conseguente necessità di una politica idrica unitaria, era importante salvaguardare l'unitarietà del settore elettrico in Valle, evitando il rischio di smembramento – il cosiddetto spezzatino Enel – dei suoi diversi elementi: Vale a dire, produzione, distribuzione, illuminazione pubblica, patrimonio immobiliare - ma anche la rete ed il personale, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali.

Infine, il governo del patrimonio idrico montano e la gestione del territorio, con la possibilità di razionalizzare e ridurre l'impatto delle infrastrutture esistenti, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi idrici ed operare per un concreto riequilibrio della bilancia energetica regionale a favore dell'energia prodotta da un fonte rinnovabile. Vista, peraltro, la limitata disponibilità della risorsa idrica a fronte di un fabbisogno crescente, pure la garanzia di una regia pubblica caratterizzata da una ottimizzazione del suo utilizzo, da poteri di vigilanza e di controllo volti a evitare gli sprechi ed i rischi di inquinamento. Caratterizzazione questa di grande valore per una regione sì votata naturalmente al turismo, ma in cui devono necessariamente trovare spazio anche attività economiche ed industriali compatibili con l'ambiente in cui sono inserite.

Il completamento del progetto avviato nel 2000, e cioè l'acquisizione della maggioranza societaria anche nel ramo della distribuzione e vendita di energia elettrica in Valle d'Aosta, è stato realizzato nel 2011 con l'acquisto per 37,5 milioni di euro, del 51% del capitale sociale delle società Deval e Vallenergie e il loro conferimento in CVA. Opzione ed impegno peraltro già previsti nell'accordo concluso con Enel e, in allora, non attuato poiché il decreto Bersani del 1999 non lo consentiva, avendo lo stesso prorogato per trent'anni, sotto pena di decadenza, le concessioni in essere nel settore della distribuzione,

In quanto alla "vexata questio" della proprietà o meglio, correttamente, dovremmo dire della demanialità delle acque, con decreto legislativo n. 269 del 21 dicembre 2016 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta in materia di demanio idrico, la questione è stata, finalmente, definita in modo positivo per la Regione. Infatti, la norma di attuazione, andando oltre allo stesso disposto statutario che ne limitava la titolarità per la Valle alla sola concessione novanta novennale scadente nel 2047, stabilisce, senza alcun limite temporale, che "tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della stessa. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".

I beni di cui sopra, nel 2017, sono stati individuati mediante elenchi descrittivi e consegnati alla Valle d'Aosta, che, con la sottoscrizione del relativo verbale, ne è diventata così la legittima detentrica. La Regione, benché ormai titolare esclusiva di quasi tutti i beni del demanio idrico, compresi quelli da destinare a sfruttamento idroelettrico, ha peraltro potestà legislativa esclusiva unicamente per le acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico. A differenza di quanto invece previsto dall'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Sud Tirolo in favore delle province di Trento e di Bolzano, la Regione ha, infatti, una competenza solamente di tipo concorrente per disciplinare, ad esempio, le procedure di assegnazione delle concessioni delle proprie acque a scopo idroelettrico. A tal fine, con norma di attuazione, sarà necessario procedere ad una nuova formulazione delle competenze legislative regionali allo scopo di ricondurre ad unità la titolarità demaniale e la competenza legislativa esclusiva.

A questo punto, fatto salvo il rilievo appena evidenziato, si potrebbe pensare che, con il demanio idrico quasi interamente regionale e le concessioni in capo a CVA – braccio operativo della Regione -, la "storia tutta valdostana" si sia positivamente conclusa e che "tout va très bien madame la marquise".

In realtà, gli scenari attuali, frutto di normative statali e regionali, se non si vuole vanificare il percorso ed i risultati fin qui conseguiti sono caratterizzati da questioni e nodi che devono ancora essere definiti e sciolti nonché da problemi da risolvere e da scelte da effettuare in tempi assai limitati.

Se si lasciano le cose così come sono, se non si interviene prontamente, non c'è, infatti, alcun futuro per la CVA.

Dei cambiamenti sono pertanto necessari, doverosi ed indispensabili affinché gli scenari futuri vedano ancora la CVA protagonista della politica energetica regionale. E cioè, uscendo dalla semplificazione, quotazione sì, quotazione no,

considerando non solo le concessioni in scadenza, ma anche la “mission”, l’oggetto sociale, l’operatività e l’assetto societario della stessa CVA.

Attualmente la Cva, la più grande e performante impresa valdostana, quarto produttore elettrico italiano con quasi 600 dipendenti, non è una società in house, ma un’impresa, una società di diritto privato interamente partecipata dalla Regione tramite Finaosta. Un’impresa che svolge, sia direttamente, sia tramite le proprie società controllate, attività di produzione e di vendita di energia elettrica sull’intero territorio italiano e attività di distribuzione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta.

In ragione di questo suo status di società interamente pubblica, la stessa è stata assoggettata a normative non solo statali – legge Madia – ma anche regionali – vedasi la legge regionale n.20 del 2016 – che ne hanno rallentato e che, tutt’ora, ne rallentano e condizionano l’operatività. Una operatività necessaria ad una impresa che agisce su mercati concorrenziali e senza la quale ne si pregiudica la competitività rispetto agli altri operatori del settore e le si pongono dei limiti alle possibilità di crescita, di investimento e di sviluppo.

Per superare tali limiti, anche con il mantenimento del controllo pubblico, occorre quindi operare delle scelte, valutando ponderatamente le relative ricadute e conseguenze.

Preliminarmente, in riferimento alla sua funzione, alla sua” mission”, uscendo dall’equivoco attuale con una indicazione chiara, precisa e definitiva. E’ un’impresa e, come tale, deve poter competere sul mercato e, quindi agire alle stesse condizioni degli altri operatori, in modo da poter concorrere ad armi pari ovvero è un soggetto che eroga, anche se in forma societaria un servizio pubblico, con i connessi vincoli e limitazioni operativi.

Successivamente, in coerenza con la scelta effettuata, in riferimento alla sua operatività, con l’individuazione delle soluzioni normative e della forma più adeguata che le consentano non solo di conseguire pienamente l’oggetto sociale, ma pure di poterlo ampliare. E questo, grazie ad una politica aziendale di diversificazione produttiva che raccolga le nuove sfide nel settore energetico nonché le opportunità che il mercato, le nuove fonti di energia rinnovabile, la transizione energetica attuale ed i cambiamenti climatici offrono e impongono.

Infine, con quali modalità vogliamo affrontare la ormai prossima assegnazione delle concessioni in scadenza.

In ogni caso e qualunque sia la modalità di assegnazione delle concessioni, bisognerà necessariamente rimuovere gli ostacoli ed i vincoli di scopo e di attività che la Madia e la legge regionale n. 20 hanno imposto.

Visto che non sono assoggettate alla disciplina della Madia le società che hanno azioni quotate in Borsa o che hanno emesso titoli nei mercati regolamentati alla data del 31/12/2015 – termine prorogato al 30/06/2016 - e che la stessa contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale, per le regioni a Statuto speciale, la norma si applica compatibilmente con gli Statuti e le norme di attuazione, tale rimozione può essere operata:

- con la quotazione in Borsa di una parte delle azioni;
- con la modifica, da parte del Parlamento, della Madia tramite l’eliminazione o la fissazione di un nuovo termine rispetto alla data stabilita oppure, verificatane la fattibilità giuridica e con l’assenso del governo statale, con una norma di attuazione che riapra la finestra temporale sopra indicata.

Più semplice, è stato invece intervenire sulla legge regionale n. 20. Nel dicembre 2018, il Consiglio Valle ha, infatti, stabilito che le sue disposizioni non si applicano alla CVA ed alle sue controllate, ad eccezione di quella relativa all’accertamento della conoscenza della lingua francese nel procedimento di assunzione di personale non dirigenziale. .

Chiarita la questione dei limiti e dei vincoli, occorre poi considerare le norme che attualmente regolano l'affidamento delle concessioni.

Il decreto Bersani del 1999, all'articolo 12, prevedeva infatti che le concessioni avrebbero dovuto essere affidate con gara. Gare peraltro condizionate all'entrata in vigore di un apposito decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente. Mancando tale decreto e nonostante le lettere di richiamo e le procedure di infrazione della Commissione europea, che hanno riguardato anche la nostra Regione, per le concessioni in scadenza si è proceduto con proroghe automatiche e tecniche. Così, ad esempio, nel gennaio 2018, ha proceduto la Regione per la proroga, sino al 2022, degli impianti di Champagne II a Villeneuve e di Grand Vert a Donnas.

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 145 del 14 dicembre 2018, il cosiddetto decreto semplificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 del 12 febbraio 2019, si è superata tale impasse, modificando il quadro giuridico di riferimento e stabilendo, in particolare, nuove modalità di affidamento delle concessioni. Tale decreto, modificando il Bersani, è infatti intervenuto sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, disponendo, innanzitutto, la regionalizzazione delle proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni. E poi, che le Regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni attraverso:

1. l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
2. l'affidamento diretto a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
3. l'affidamento diretto a forme di partenariato pubblico-privato.

Le Regioni dovranno disciplinare con propria legge, entro il febbraio 2020, e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione di tali concessioni. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della Regione interessata, si prevede l'esercizio di poteri sostituitivi da parte dello Stato.

Non è contemplata la possibilità di affidare direttamente le concessioni ad una società interamente pubblica, leggasi CVA.

Visto che, nel caso di gara, la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra l'ente appaltante – la Regione- e la partecipazione alla gara di una sua società interamente controllata ne potrebbe pregiudicare la partecipazione; considerato che, anche in questo caso, è stato ribadito che "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano", la possibilità di deroga, per la Valle d'Aosta, da tale disposizione risiede, ancora una volta, in una norma di attuazione. Peraltro, a questo punto, una norma di attuazione che, regolando tutti profili che riguardano il settore idroelettrico, disciplini sia gli aspetti relativi alle competenze statutarie, sia la deroga alla legge Madia che le modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, prevedendo, per queste ultime, che non sia precluso il rilascio delle stesse alla società controllata dalla Regione.

In conclusione, preso atto che, nel frattempo, ad eccezione di Champagne II, non solo le concessioni della CVA sono in scadenza nel 2029, ma che anche la concessione in capo a Deval per la distribuzione scade nel 2030 e che, mentre le eventuali gare per le concessioni CVA le fa la Regione, l'affidamento del servizio di distribuzione, a differenza di Trento e Bolzano che hanno competenza, le farà il Ministero, come si è mossa la Regione?

Nel dicembre 2016, facendo seguito ad alcune analisi preliminari effettuate da CVA a partire dal 2014, il Consiglio Valle ha dato avvio al processo di quotazione della CVA. Tale processo è stato, in seguito, dapprima provvisoriamente sospeso per l'esigenza di approfondire il dettaglio fornito in sede di presentazione del primo documento di registrazione e poi sospeso definitivamente nel dicembre 2018. E ciò, a fronte della costituzione di una Commissione speciale per l'analisi delle determinazioni in relazione ai seguenti scenari riguardanti la CVA: società interamente pubblica, società quotata in Borsa o altre forme societarie.

Nel marzo del 2019, lo stesso Consiglio, approvando una mozione avente per oggetto la "Predisposizione di uno schema di norma di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta in materia di utilizzo delle acque a scopo, idroelettrico" ha, peraltro, impegnato il Governo valdostano a seguire l'iter dei lavori della Commissione paritetica in merito alla citata norma di attuazione relativa alla disciplina normativa in materia di grandi derivazioni idroelettriche e di disciplina di società partecipate operanti nel settore.

La commissione speciale, al termine dei suoi lavori, ha presentato al Consiglio Valle una relazione nella quale, prospetta per CVA, mettendone in evidenza i punti di forza e di criticità, i possibili seguenti scenari:

- a) quotazione di una parte delle azioni (30/40%) su un mercato regolamentato di Borsa italiana;
- b) norma di attuazione dello Statuto per esentarla dall'applicazione della legge Madia;
- c) mantenimento dello status attuale;
- d) cessione delle azioni ad un altro operatore privato.

La stessa commissione ha poi concluso, osservando come "emergano due possibili scenari atti a soddisfare la necessità di garantire le migliori condizioni di operatività della CVA, a beneficio della comunità valdostana. E cioè, uno relativo all'approvazione di apposite norme di attuazione e l'altro che preveda la quotazione in Borsa di una parte delle azioni, fermo restando la proprietà della Regione sulla maggioranza del pacchetto azionario. La percorribilità dell'opzione "norme di attuazione" presenta una maggiore aleatorietà nei tempi (6/9 mesi nell'ipotesi più favorevole di accordo del Governo italiano) e negli esiti del percorso, rispetto alla linearità e alle certezze, anche temporali, che caratterizzano l'iter di quotazione. Natura diversa avrebbe una norma di attuazione in materia di concessioni che sarebbe da perseguire a prescindere da ogni altra decisione".

Nella risoluzione approvata nello scorso maggio, al termine del dibattito sulla relazione suddetta, il Consiglio Valle, ha impegnato, quindi, il Governo valdostano:

- a proseguire, con sollecitudine, il percorso della norma di attuazione, percorso ulteriormente ribadito da una successiva risoluzione di luglio, che ha auspicato procedure particolari nella riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per una società che sia interamente pubblica, organo strumentale della Regione;
- a predisporre uno specifico disegno di legge per consentire la ripresa dell'iter di quotazione di CVA, con la previsione di alcuni nuovi elementi: la fissazione della percentuale massima collocabile, la riserva di una quota da destinarsi all'azionariato popolare ed il dare corso all'iter di un referendum consultivo, al fine di sottoporre alla valutazione degli elettori valdostani, prima della sua approvazione, il disegno di legge di cui sopra.

Per completezza aggiungo che, nel frattempo, oltre a numerosi contatti informali, vi sono state delle manifestazioni di interesse trasmesse ufficialmente da parte di Iren, Swisspower e Engie e che si sta comunque valutando, quale ultima ratio, al fine di evitare una possibile paralisi dell'attività, l'opportunità di una separazione societaria tra gli asset idroelettrici e le altre fonti da energia rinnovabile, cioè eolico e fotovoltaico.



Ritornando alle deliberazioni del Consiglio regionale, possiamo dire che si tratta sicuramente di buoni propositi, anche se di natura quasi esclusivamente programmatici e, quindi, non ancora operativi. Buone intenzioni sicuramente, anche se “di buone intenzioni sono lastricate le strade dell’inferno”.

Dall’ultima risoluzione sono, infatti, passati sei mesi e, fra poco, sarà decorso un anno dalla promulgazione del decreto-legge n. 145/2018. E, non vi sono fatti concreti.

Il tempo però scorre inesorabile e le scadenze fissate dal Bersani pericolosamente si avvicinano e, con loro, in caso di inerzia, i connessi poteri sostitutivi dello Stato.

I tempi valdostani si sono poi ulteriormente dilatati. Abbiamo, infatti, già evidenziato in precedenza come occorrono dai 6/9 mesi nell’ipotesi ottimistica, per una sperata, auspicata, ma non scontata norma di attuazione. Norma di attuazione legata, peraltro, dopo il cambio di governo italiano ad agosto scorso, anche ai tempi di ricostituzione della Commissione paritetica, oltre che alla sua praticabilità giuridica e, soprattutto, alla disponibilità, alla volontà altrui.

E poi, che è necessario un disegno di legge per riprendere l’iter di quotazione in Borsa. Per tale disegno di legge, ancora da formulare, non è chiaro se si vuole aspettare, per la sua presentazione, la conclusione dell’iter di approvazione della norma di attuazione. Ma è certo che, prima di essere esaminato ed approvato dal Consiglio Valle, dovrà essere sottoposto a referendum consultivo, con il rispetto ed il decorso dei relativi tempi procedurali.

Se è vero che “avant l’heure c’est pas l’heure” è però altrettanto vero che “après l’heure c’est plus l’heure”

Non decidere è, peraltro, già, in ogni caso, una decisione, una scelta questa sì definitiva, frutto di un sottile e cinico calcolo politico. Non vorremmo, che a tempo quasi scaduto, ci trovassimo, infatti, nella condizione di dover, “obtoro collo” e con cause da imputare unicamente alla mancanza di volontà nell’assumersi la responsabilità e il coraggio di una scelta, avere sì la possibilità di scegliere, però tra due mali minori.

Bandire le gare, a cui, per il richiamato conflitto di interessi, non si sa se CVA potrà partecipare o meno ovvero, in caso affermativo, non mettendola nelle condizioni di poter competere con fondate probabilità di successo. Oppure, approvare una forma di partenariato pubblico-privato, ove il partner, in contropartita dell’esborso finanziario, chiederà sicuramente, anche per rimuovere le limitazioni della Madia, di consolidare CVA al suo interno e di assumerne la guida strategica ed industriale, con perdita quindi di controllo da parte della Regione e prevedibili riflessi sul piano occupazionale.

Bingo. “Fin de partie”.

Nello stesso momento in cui, come Valle d’Aosta, ci siamo riappropriati di un nostro diritto - le nostre acque finalmente proprietà demaniale regionale - ne perdiamo la disponibilità e tutti i connessi e numerosi benefici economici, finanziari, occupazionali ed ambientali. Consentitemi di citarne uno solo, peraltro particolarmente significativo. Dal 2001 al 2018, CVA, ha distribuito alla Regione dividendi per 614 milioni di Euro e versato delle imposte per 2 miliardi e centoventiquattro milioni di Euro. Un totale di due miliardi e sette centotrentotto milioni di Euro in 18 anni, con un incremento del 624% rispetto al valore di acquisizione, messi a disposizione della Regione per realizzare le sue politiche in campo culturale, economico e sociale. Sarebbe veramente folle doverci rinunciare a causa della nostra inerzia, a causa di una “politique politicienne” espressione di una classe politica quasi esclusivamente attenta all’interesse ed al consenso particolare ed immediato, ma priva di visione e di progettualità.

Oltre al danno, le beffe.

Fonti: Dr. Paolo Farinet. Statuto speciale Valle d'Aosta. Dr. Renato Barbagallo. Prof. Robert Louvin. Avv.to Hébert D'Hérin. Normativa relativa al settore energetico. Verbali delle sedute delle commissioni consiliari del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Risoluzioni, provvedimenti e deliberazioni Consiglio regionale e Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta. Lettere di costituzione in mora indirizzate al Governo italiano da parte della Commissione europea. Documentazione varia CVA.